

STUDIO LEGALE
Avv. CLAUDIO ONOFRI
C.so Garibaldi n. 136, 60121 ANCONA
Tel. 071/2073301 – Fax 071/53735
P.E.C.: claudio.onofri@pec-
ordineavvocatiancona.it
e.mail: claudionofri@gmail.com

TRIBUNALE DI ANCONA

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX ARTT. 6 E SEGG.

L. N. 3/2012

R.G.V.G. N. 35/2018

GIUDICE DELEGATO: DOTT.SSA GIULIANA FILIPPELLO

PROFESSIONISTA INCARICATO: RAG. FABIO GOBBI

PER **TITTARELLI DANIELA**, rappresentata e difesa dall'Avv.
CLAUDIO ONOFRI, C.F.: NFRCLD51E21A271B, n. fax
071/53735, P.E.C.: claudio.onofri@pec-ordineavvocatiancona.it;

ISTANZA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET

DEL TRIBUNALE DI ANCONA

Il sottoscritto *Avv. Claudio Onofri*, procuratore e difensore della
Sig.ra **TITTARELLI DANIELA** giusta procura allegata al ricorso per
la ammissione alla procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento depositato presso il Tribunale di Ancona in data
5/1/2018,

PREMESSO

- Che con Decreto pronunciato in data 24/1/2018, depositato in
Cancelleria il 16/4/2018, n. cronol. 2925/2018, l'Ill.mo Sig. Giudice
Delegato Dott.ssa Giuliana Filippello ha ordinato la pubblicazione, a
cura della ricorrente Sig.ra Tittarelli Daniela, sul sito Internet del
Tribunale di Ancona dello stesso Decreto di omologa del piano del
consumatore;

- che il Decreto è stato comunicato all'istante a mezzo P.E.C. in data 16/4/2018;

tutto ciò premesso il sottoscritto fa

ISTANZA

di pubblicazione sul sito Internet del Tribunale di Ancona del Decreto di omologa del piano del consumatore (procedimento R.G. V.G. n. 35/2018, istante Tittarelli Daniela) dell'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Ancona dott.ssa Giuliana Filippello emesso il 12/4/2018, depositato e comunicato il 16/4/2018.

Ancona, lì 17/4/2018

(Avv. ***CLAUDIO ONOFRI***)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Onofri', is written over the printed name of the lawyer.



N 35/2018 VG

TRIBUNALE DI ANCONA

II SEZIONE CIVILE

Decreto di omologazione di piano del consumatore

IL GIUDICE DELEGATO

letta la proposta di piano del consumatore presentata da **TITTARELLI DANIELA** in data 13.3.2018;

richiamato il contenuto del proprio decreto in data 29.1.2018 in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura ; alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative ed ai i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012;

rilevato che in data 11.4.2018 il creditore Italcapital Srl depositava memoria con la quale si opponeva all'omologa del piano indicando, quale unico motivo specifico, la circostanza che il debitore avrebbe dovuto comprendere *ab origine* la difficoltà (se non l'impossibilità), di ripianare le sue esposizioni debitorie astenendosi da porre in essere una condotta "spregiudicata";

preso atto che, a seguito dell'udienza fissata ex art 12 bis l comma L 3/2012, il creditore Italcapital Srl non si costituiva;

Pur essendo stata formulata una contestazione di convenienza da parte di un solo creditore con riferimento ad uno specifico punto, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato deve comunque riguardare anche la convenienza del piano rispetto all'ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, secondo le forme degli artt 14 ter e ss L 3/2012.

Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare, in questa sede (art 12 bis commi 2, 3 e 4):

- 1- la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC;
- 2- la fattibilità del piano sottostante alla proposta ;
- 3- la idoneità dello stesso a soddisfare i crediti impignorabili nonché i tributi costituenti risorse proprie della UE, IVA e ritenute;

4- che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche ricorrendo al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

5- che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore alla alternativa liquidatoria di cui alla L 3/2012 stessa.

Con riferimento

Quanto al primo profilo:

La valutazione sul punto è, come si è già visto, positiva.

- a) sussiste una situazione di sovraindebitamento, come definita dall'art 6 comma 2 lett a) L 3/2012: le risorse liquide o facilmente liquidabili a disposizione del debitore, come esposte analiticamente dall'OCC e documentate con il ricorso, sono destinate alle esigenze di vita, sanitarie e di assistenza del consumatore;
- b) sussistono tutte le condizioni di cui all'art 7 comma 1 bis L 3/2012;
- c) il corredo documentale richiesto dall'art 9 commi 2 e 3 bis è completo; la relazione dell'OCC è completa, logica ed esauriente rispetto a tutti gli aspetti;
- d) Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

Quanto al secondo profilo

Il Piano attuale prevede :

il pagamento del creditore ipotecario BCC di Falconara Marittima per l'intero ammontare pari ad €. 49.376,31 comprensivo degli interessi in misura legale;

il pagamento dei residui debiti non assistiti da alcun privilegio nella percentuale del 15%;

il pagamento del compenso spettante al professionista nominato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla legge agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento del consumatore.

Considerato che la sig.ra Tittarelli dispone di un reddito netto annuo complessivo di circa 10.000,00 euro, essendo ragionevolmente ipotizzabile che le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante ammontino quantomeno a 500,00 euro mensili, residua una somma disponibile di circa 4000,00 euro annui che vengono interamente utilizzati per far fronte mediante una rateizzazione, all'impegno assunto.

Venendo alla **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi, dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta - sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dai debitori si evince che il piano è attuabile.

La legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità:

- l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impenna il piano
- l'attuabilità del piano stesso, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentirne il rispetto.



La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore (perizie di stima; dichiarazioni dei redditi, attestati di pensione); possono pertanto esserne recepiti le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

- In ordine al Punto 4 :

- Si è detto dell'origine del debito da risanare: può certamente affermarsi che il consumatore non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere , né ha colposamente determinato il sovraindebitamento. Risulta infatti che nel momento in cui ha fatto ricorso al credito (2005), la sig.ra Tittarelli aveva un reddito da lavoro e le sue entrate erano integrate dal reddito percepito dal marito, deceduto nel 2008.

- In ordine al giudizio di convenienza (punto 5):

- il raffronto deve essere operato fra la soluzione proposta con il piano e quanto il creditore potrebbe ricavare dall'esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili del debitore , attraverso il procedimento di liquidazione disciplinato dagli artt 14 ter e ss L 3/2012.
- Il liquidatore dovrebbe espropriare il saldo del conto corrente, per la sola quota di pertinenza del debitore; il credito per i canoni di locazione; l'immobile di proprietà del Maltoni, locato a terzi.

Plausibilmente il ricavato della liquidazione forzata sarebbe incapiente per l'intero credito - comprensivo anche degli interessi anche nel caso di ripetute aste immobiliari con ribasso del prezzo ; tuttavia la realizzazione effettiva in sede espropriativa passerebbe necessariamente attraverso la formulazione e l'esecuzione di un programma di liquidazione , richiederebbe anticipazione di spese - anche di stima e di custodia.

Per tutte le ragioni esposte il piano proposto dal consumatore Tittarelli Daniela può essere omologato.

- Nulla per le spese, non avendone il creditore opponente chiesto il rimborso.

- P.Q.M.

- 1) omologa il Piano del Consumatore proposto da Tittarelli Daniela, secondo proposta e piano riportati in motivazione;
- 2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ancona, a spese e cura del ricorrente;
- 3) nulla per le spese del procedimento.

Ancona, 12.4.2018



Il Presidente est.
Dr. Giuliana Filippello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ancona, il 16 APR. 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

[Signature]

STUDIO LEGALE
Avv. CLAUDIO ONOFRI
C.so Garibaldi n. 136, 60121 ANCONA
Tel. 071/2073301 – Fax 071/53735
P.E.C.: claudio.onofri@pec-
ordineavvocatiancona.it
e.mail: claudionofri@gmail.com

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto *Avv. CLAUDIO ONOFRI*, C.F.:
NFRCLD51E21A271B, con studio ad Ancona, Corso Garibaldi n.
136,

CERTIFICA ED ATTESTA

Ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, come introdotto dal D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114/2014, che la presente copia cartacea del Decreto dell'Ill.mo Sig. Giudice Delegato Dott.ssa Giuliana Filippello di omologazione del piano del consumatore pronunciato in data 12/4/2018, depositato e comunicato in data 16/4/2018, n. cronol. 2925/2018, nel procedimento n. R.G. V.G. 35/2018 proposto dalla Sig.ra Tittarelli Daniela, è conforme all'originale dello stesso presente nel fascicolo telematico dal quale è stata estratta.

Ancona, li 17/4/2018

(Avv. *CLAUDIO ONOFRI*)



